

COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE
Provincia di CREMONA

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE
DELLE PRESTAZIONE SOCIALI
AGEVOLATE

Allegato alla deliberazione di C.C. n.14 del 26/03/2002

INDICE

Regolamento

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Integrazioni

Art. 3 - Indicatore della situazione economica equivalente

Art. 4 - Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale

Art. 5 - Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale

Art. 6 - Elementi per il calcolo indicatore della situazione economica equivalente

Art. 7 - Indicatore della situazione economica equivalente e prestazioni comunali agevolate.

Art. 8 - Modalità attuative

Art. 9 - Modalità applicative

Art. 10 - Competenze

Art. 11 - Revoca dei benefici

Art. 12 - Norme integrative

Art. 13 - Pubblicità del regolamento

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1- Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art.1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e del D.P.C.M. del 7/5/99, come modificato dal D.lgs. 23.5.2000 n.130 e secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 7/5/1999 N.221, come integrato e modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n.242;
- 2- Il presente Regolamento verrà applicato per la valutazione del diritto di accesso ai servizi erogati dal Comune di Acquanegra Cremonese e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente a ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente.

Art. 2 - INTEGRAZIONI

- 1- Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:
 - a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

ART. 3 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è un misuratore della situazione reddituale e patrimoniale dell'intero nucleo familiare del richiedente, calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), come definito al seguente comma 2, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenze riportata all'art.6 del presente regolamento.

2. L'indicatore della situazione economica (ISE) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinati secondo le modalità indicate agli artt.4 e 5

$$\text{ISEE} = \frac{\text{indicatore situazione reddituale} + \text{indicatore situazione patrimoniale}}{\text{Parametro composizione nucleo familiare}}$$

3. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare anagrafico, composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi.
4. In deroga al comma precedente, per i soggetti di età superiore ai 65 anni, il nucleo familiare di riferimento può essere costituito dal solo richiedente e dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

ART. 4 - MODALITA' DI CALCOLO DELL' INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

1. L'indicatore della situazione reddituale si determina sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
- a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell' IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione s'intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica , relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente non ha percepito alcun reddito; in tal caso

sono effettuati controlli volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della dichiarazione sostitutiva.

Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti.

Non devono essere dichiarati i redditi esenti da IRPEF.

Il reddito complessivo da dichiarazione deve comprendere l'eventuale quota di reddito d'impresa per la quale si è fruito dell'agevolazione cosiddetta D.I.T. (Dual Income Tax)

- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 - c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - d) il reddito figurativo delle attività finanziarie determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare, come individuato dall'art.5 .
2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di €. 5.164,57, In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
- a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
 - b) se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica, se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.
3. Il valore di redditi deve essere arrotondato all' €uro intero più vicino.

ART 5
MODALITA' DI CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE

- 1) L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
- A) Il valore del patrimonio immobiliare: valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato, fino alla concorrenza del suo valore come sopra definito. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, si detrae, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, nel limite massimo di €51.645,69=. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi, se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.
- B) Il valore del patrimonio mobiliare, detratto, fino a concorrenza di una franchigia pari a €15.493,71 composto da:
- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6;
 - b) Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
 - c) Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
 - d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lett.a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

- e) partecipazioni azionarie in Società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e);

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito o gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza. La franchigia di €. 15.493,71= non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'art.4 comma 1 lettera D del presente regolamento

2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento

3. Il valore risultante da tale somma è moltiplicato per un coefficiente pari al 20 per cento

ART. 6 - ELEMENTI PER IL CALCOLO INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

numero dei componenti nucleo familiare	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:
 - + 0,35 per ogni ulteriore componente
 - + 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori
 - + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a;
 - + 0,20 per i nuclei familiari con i figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o di impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c bis, g) ed 1,49, commi 1 e 2, lettera c), e 51 del D.P.R.22.12.1986, n.917. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o d'impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva: La maggiorazione si applica altresì, ai nuclei familiari composti soltanto da figli minori ed un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva:
3. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.

ART. 7 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE

1. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica e il parametro di cui all'art.6, comma 3, del presente regolamento.
2. La Giunta Comunale approva l'elenco dei servizi comunali e delle prestazioni sociali agevolate di cui all'art.1 comma 1, del presente regolamento e, per ogni servizio, stabilisce le fasce I.S.E.E. che regolano l'accesso ai servizi comunali

e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, in modo da assicurare l'esenzione o un trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criterio di progressività per altre situazioni.

3. Per ogni singolo servizio o prestazione la Giunta Comunale determinerà la soglia previo parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione contributi, entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni
4. Sulla base di motivata relazione dei servizi sociali la Giunta potrà disporre, per singoli casi particolari trattamenti diversi da quelli tabellari.
5. In caso di mancata determinazione, il limite è fissato in € 7.500,00.

ART. 8 - MODALITA' ATTUATIVE

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 , concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. La dichiarazione sostitutiva unica dovrà essere prodotta secondo i modelli-tipo e le relative istruzioni per la compilazione, di cui all'allegato A) del D.P.C.M. 18.5.20001, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale - n.155 del 6.7.2001;
3. Nella dichiarazione dovranno essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale di cui all'art.4, nonché i valori di patrimonio di cui all'art.5 e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie all'applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti.,
4. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
5. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 , n. 675.
6. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.
7. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.

8. La dichiarazione ha validità annuale.

ART. 9 - MODALITA' APPLICATIVE

1. L'accesso a qualsiasi prestazione o servizi agevolati, ivi comprese le agevolazioni in materia tributaria e tariffaria, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore o uguale alla soglia determinata in applicazione del precedente art. 7.

ART. 10 - COMPETENZE

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile dell'Ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso; l'erogazione delle prestazioni sociali, avverrà tenendo conto altresì dei fondi previsti e disponibili nel Bilancio comunale.
2. Il Responsabile del Servizio Finanziario, accertata la sussistenza delle condizioni per l'erogazione dei contributi e delle agevolazioni richieste, comunica alla Giunta, in mancanza di copertura finanziaria l'impossibilità dell'erogazione.
3. Spetta, altresì, al Responsabile del Servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
4. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

ART. 11 - REVOCA DEI BENEFICI

1. nel caso in cui sia accertata l'omessa o infedele dichiarazione dei redditi o della situazione patrimoniale, il Responsabile del Servizio dispone la revoca dei benefici concessi. Questo consegue anche la restituzione di quanto il dichiarante ha ricevuto.
2. Il Responsabile, in questo caso, provvede all'invio di una puntuale informativa personalizzata circa l'entità dell'indebito, le cause che lo hanno determinato e le modalità di recupero con l'eventuale concessione di congrua dilazione che tenga conto della situazione personale e patrimoniale del debitore.

ART. 12 - NORME INTEGRATIVE

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 13 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art.22 della L.7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.